

REGOLAMENTO DI ARBITRATO A.I.A.®

In vigore dal 1° gennaio 2008

INDICE

Art. 1 – Corte di arbitrato ed attività dell’A.I.A. per lo svolgimento di procedimenti arbitrali e di strumenti alternativi (A.D.R.), finalizzati alla composizione di controversie	pag. 3
Art. 2 – Comitato permanente d’intervento	pag. 4
Art. 3 – Segreteria della Corte	pag. 4
Art. 4 – Effetti dell’accordo compromissorio	pag. 4
Art. 5 – Mancanza di accordo compromissorio A.I.A.	pag. 5
Art. 6 – Domanda di arbitrato	pag. 5
Art. 7 – Risposta alla domanda; domanda riconvenzionale e replica	pag. 6
Art. 8 – Istanza per provvedimenti d’urgenza	pag. 7
Art. 9 – Comunicazione delle memorie e delle note scritte	pag. 8
Art. 10 – Termini, loro proroga e conseguenze	pag. 8
Art. 11 – Diritti di registrazione e deposito a copertura delle spese di arbitrato	pag. 9
Art. 12 – Nomina dell’arbitro – designazione e conferma. Obblighi dell’arbitro	pag. 10
Art. 13 – Nazionalità dell’arbitro	pag. 12
Art. 14 – Accettazione ed indipendenza dell’arbitro	pag. 12
Art. 15 – Ricusazione e sostituzione dell’arbitro	pag. 12
Art. 16 – Controversie connesse	pag. 13
Art. 17 – Trasmissione del fascicolo all’arbitro	pag. 13
Art. 18 – Misure cautelari	pag. 13

Art. 19 – Provvedimenti d’urgenza	pag. 13
Art. 20 – Sede dell’arbitrato	pag. 14
Art. 21 – Lingua dell’arbitrato	pag. 14
Art. 22 – Norme applicabili al merito	pag. 14
Art. 23 – Atto di missione dell’arbitro	pag. 14
Art. 24 – Esame da parte della Corte del progetto di atto di missione dell’arbitro	pag. 15
Art. 25 – Regole di procedura	pag. 15
Art. 26 – Istruzione della controversia	pag. 16
Art. 27 – Udienda	pag. 16
Art. 28 – Termine per pronunciare il lodo	pag. 17
Art. 29 – Accordo delle parti sulla composizione della controversia	pag. 17
Art. 30 – Lodo parziale e definitivo – modalità di deliberazione	pag. 17
Art. 31 – Trasmissione alla Corte del progetto di lodo per la determinazione dell’onorario e delle spese dell’arbitro, del CTU e di altre spese d’arbitrato	pag. 18
Art. 32 – Spese di arbitrato; loro determinazione in caso di anticipata estinzione del procedimento	pag. 18
Art. 33 – Responsabilità delle parti e funzione dell’A.I.A. in materia di spese di arbitrato	pag. 18
Art. 34 – Redazione e comunicazione del lodo	pag. 19
Art. 35 – Custodia degli atti processuali	pag. 19
Art. 36 – Correzione ed integrazione del lodo	pag. 19
Art. 37 – Obbligo di osservanza e di riservatezza	pag. 20
Art. 38 – Regola generale	pag. 20
Art. 39 – Entrata in vigore e modificazione del Regolamento di arbitrato e della Tariffa dei servizi arbitrali e A.D.R.	pag. 20
Tariffa dei servizi arbitrali e A.D.R.	pagg. 22/23

REGOLAMENTO DI ARBITRATO A.I.A. 2008

Art. 1 - Corte di arbitrato ed attività dell'A.I.A. per lo svolgimento di procedimenti arbitrali e di strumenti alternativi (A.D.R.), finalizzati alla composizione di controversie

- 1.1 E' costituita presso l'Associazione Italiana per l'Arbitrato (A.I.A.) una Corte di arbitrato.
- 1.2 La Corte non decide le controversie: essa amministra lo svolgimento di arbitrati in conformità del presente Regolamento.
- 1.3 La Corte, inoltre, su richiesta delle parti amministra arbitraggi, perizie contrattuali ed altri procedimenti di composizione delle controversie o volti a prevenirne l'insorgenza (A.D.R.- *Alternative/Amicable Dispute Resolution*), ispirandosi, nello stabilire le regole per il loro svolgimento, alle disposizioni del presente Regolamento o avvalendosi di regolamenti appositamente elaborati. La Corte nomina o conferma, su richiesta delle parti o d'ufficio, arbitri, arbitratori, conciliatori e periti e svolge le altre funzioni previste dal Regolamento.
- 2.1 La Corte, su richiesta delle parti, svolge le funzioni di autorità di nomina per l'applicazione del Regolamento di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL).
- 2.2 Ove richiesta, la Corte può assistere le parti e l'arbitro per l'instaurazione e lo svolgimento del procedimento secondo il Regolamento dell'UNCITRAL, alle condizioni di volta in volta da essa stabilite.
- 3.1 La Corte, su richiesta del "Conciliatore Bancario", svolge le funzioni di autorità di nomina per l'applicazione del Regolamento di arbitrato adottato dal "Conciliatore Bancario", in presenza di controversie tra soci del "Conciliatore Bancario" e terzi non soci, conformemente alla disciplina legislativa e regolamentare applicabile.
- 3.2 Ove richiesto dal "Conciliatore Bancario", la Corte può assistere le parti e l'arbitro per l'instaurazione e lo svolgimento del procedimento secondo il Regolamento del "Conciliatore Bancario", alle condizioni di volta in volta da essa stabilite.
4. La Corte, quando sussistano gravi ragioni di opportunità, può stabilire, senza obbligo di darne motivazione, di astenersi dal prestare la propria opera ai fini di cui sopra, senza che ciò pregiudichi la validità dell'accordo compromissorio o delle altre pattuizioni tra le parti.
5. La Corte è composta di non meno di tre e non più di venticinque membri: essi sono nominati dal Consiglio dell'A.I.A. che provvede altresì alla nomina, fra di essi, del Presidente e, ove lo ritenga opportuno, di uno o più Vice-Presidenti. I componenti della Corte durano in carica tre anni e possono essere confermati. Alla scadenza del termine, ciascun componente resta in carica per tutto il tempo necessario per portare a conclusione i compiti spettantigli in base al successivo comma 6.
6. I compiti che il Regolamento attribuisce alla Corte possono essere assolti dal suo Presidente, o da chi ne fa le veci, ovvero, su decisione del Presidente stesso, da uno o più componenti della Corte.
7. La Corte, con la partecipazione di almeno tre dei suoi membri, delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

- segue Art. 1 -

8. La Corte, su disposizione del suo Presidente, può deliberare per corrispondenza, a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
9. Nel caso in cui l'A.I.A. venga richiesta di nominare un arbitro o un esperto o di svolgere un'attività di ausilio per lo svolgimento di procedimenti arbitrari o di composizione e prevenzione di controversie o divergenze, anche al di fuori del Regolamento di arbitrato, la Segreteria della Corte fissa i diritti dovuti tenuto conto della Tariffa dei servizi arbitrari e A.D.R., ferma restando la determinazione delle spese di arbitrato ad opera della Corte ai sensi degli artt. 31 e 32 nonché la facoltà, ad opera della stessa e della sua Segreteria, di stabilire le norme applicabili agli altri procedimenti *ex art.* 1.1.3, ispirandosi alle disposizioni del presente Regolamento, in quanto compatibili.

Art. 2 - Comitato permanente d'intervento

1. E' costituito presso l'A.I.A. un Comitato permanente d'intervento, con il compito di emettere i provvedimenti di cui all'art. 19, nella fase anteriore alla costituzione del tribunale arbitrale.
- 2.1 Il Comitato è composto di sei membri, nominati dal Consiglio dell'A.I.A., che provvede altresì alla nomina, fra di essi, del suo Presidente.
- 2.2 I componenti del Comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati. Alla scadenza del termine, ciascun componente resta in carica per tutto il tempo necessario per portare a conclusione i propri compiti relativamente alle questioni pendenti davanti al Comitato.
3. Le funzioni del Comitato possono essere esercitate dal suo Presidente, o da chi ne fa le veci ovvero, su decisione del Presidente stesso, dal Comitato o da uno dei suoi membri. Il Comitato, con la partecipazione di almeno tre componenti, delibera a maggioranza; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 3 - Segreteria della Corte

La Segreteria, costituita presso la sede dell'A.I.A., è diretta da un Segretario Generale; essa coadiuva la Corte ed il Comitato permanente d'intervento nello svolgimento delle loro funzioni ed esplica gli altri compiti diretti all'applicazione del Regolamento.

Art. 4 - Effetti dell'accordo compromissorio

1. La Corte presta la propria opera per lo svolgimento di arbitrati richiesti sul fondamento di un accordo compromissorio (clausola compromissoria o compromesso) redatto per iscritto, che faccia riferimento all'arbitrato A.I.A. ovvero quando le parti facciano concorde richiesta scritta di arbitrato A.I.A.
2. Se le parti hanno stipulato un accordo compromissorio che consiste soltanto nell'espressione "arbitrato A.I.A.", o altra equivalente, tutte le controversie cui l'accordo compromissorio stesso si riferisce sono risolte mediante arbitrato rituale, diretto a concludersi con la pronuncia di un lodo suscettibile di acquistare efficacia esecutiva in conformità della disciplina legislativa e regolamentare applicabile; si fa luogo invece all'arbitrato libero o irrituale, diretto a concludersi con una determinazione dell'arbitro (anch'essa comunemente denominata "lodo"), avente valore esclusivamente contrattuale fra le parti, salvo che ciò sia escluso in base alla disciplina

- segue Art. 4 -

legislativa e regolamentare applicabile, qualora la volontà delle parti sia chiaramente espressa in tal senso per iscritto.

3. Le parti, convenendo il ricorso all'arbitrato A.I.A., si impegnano ad eseguire il lodo e gli altri provvedimenti degli arbitri, ad accettare ed eseguire le decisioni della Corte d'arbitrato, anche relative alle spese del procedimento ed agli onorari e spese degli arbitri, nonché ad astenersi dal chiedere al giudice ordinario la decisione nel merito della controversia in caso di annullamento del lodo, salvo che tale annullamento sia stato pronunciato dall'autorità giudiziaria per motivi attinenti alla nullità o all'inefficacia dell'accordo compromissorio o per avere il lodo pronunciato fuori dai limiti di tale accordo.
4. In presenza di una manifesta inesistenza o invalidità dell'accordo compromissorio o di sua inoperatività nei confronti dell'A.I.A., la Corte informa le parti che l'arbitrato di cui al presente Regolamento non può aver luogo.
5. Dopo che gli è stato trasmesso il fascicolo, spetta all'arbitro decidere sulla propria competenza informandone la Segreteria e la Corte per l'eventuale seguito di rispettiva competenza.

Art. 5 - Mancanza di accordo compromissorio A.I.A.

Qualora non esista tra le parti un accordo compromissorio o qualora esso non faccia riferimento all'A.I.A., la parte che abbia interesse a promuovere un arbitrato A.I.A. può farne richiesta nella domanda di arbitrato, secondo quanto stabilito dall'art. 6; se l'adesione a tale richiesta, unitamente alla risposta alla domanda di arbitrato, non perviene alla Segreteria entro 60 giorni dalla data in cui quest'ultima ha ricevuto la domanda, la Segreteria informa le parti che l'arbitrato A.I.A. non può aver luogo.

Art. 6 - Domanda di arbitrato

1. Chiunque desideri ricorrere all'arbitrato dell'A.I.A. deve far pervenire alla Segreteria, nonché alla controparte, la propria domanda e la documentazione appresso indicata, secondo le modalità e nel numero di esemplari stabilito dall'art. 9 e deve provvedere – secondo quanto stabilito dall'art. 11 – al pagamento dei diritti di registrazione fissati nella Tariffa dei servizi di arbitrato.
2. La domanda contiene:
 - a) il nome e l'indirizzo delle parti (trattandosi di società od altro ente: la denominazione, il tipo, la sede ed il legale rappresentante);
 - b) il testo dell'accordo compromissorio, se esiste, o l'invito alla controparte ad accettare l'arbitrato A.I.A.;
 - c) le opportune precisazioni sul tipo di arbitrato (rituale o irrituale, avuto riguardo all'art. 4.2), sulla sede dell'arbitrato e sul numero degli arbitri nonché le determinazioni necessarie, ai sensi dell'art. 12, per la nomina dell'arbitro unico o del tribunale arbitrale; come pure le opportune precisazioni su ogni altro procedimento *ex art. 1.1.3.*

- segue Art. 6 -

- d) la precisazione se sia richiesta una pronuncia di diritto o – nei casi in cui ciò non sia escluso in base alla disciplina legislativa o regolamentare applicabile – di equità e, nel caso di pronuncia di diritto, l'indicazione delle regole di diritto applicabili al merito, nei limiti in cui tale indicazione può essere liberamente effettuata; inoltre, ove del caso, le opportune precisazioni con riguardo alla lingua dell'arbitrato ai sensi dell'art. 21 ed alle modalità di deliberazione del lodo, tenuto conto della disciplina legislativa o regolamentare applicabile, ove tali indicazioni non siano già contenute nell'accordo compromissorio.
- e) l'esposizione dei fatti e la precisazione delle pretese, unitamente ad ogni documento utile a tal fine;
- f) l'indicazione delle prove richieste;
- g) l'elenco dei documenti allegati;
- h) l'indicazione degli estremi della comunicazione della domanda alla controparte;
- i) l'indicazione degli estremi del versamento dei diritti di registrazione previsti dall'art. 11;
- l) il nome e l'indirizzo del rappresentante nell'arbitrato, precisandone i poteri, e del difensore, se nominato;
- m) l'elezione di domicilio ai fini del procedimento arbitrale;
- n) l'accettazione della parte attrice dell'obbligo di osservare le prescrizioni del Regolamento, ivi compreso quanto previsto dagli artt. 4.3, 9.5, 10 e 11.

Art. 7 - Risposta alla domanda; domanda riconvenzionale e replica

1. La parte convenuta ha – salvo quanto previsto dall'art. 5 – un termine di 30 giorni dalla ricezione della domanda per comunicare alla Segreteria ed alla controparte la propria risposta, completa della documentazione allegata, secondo le modalità e nel numero di esemplari stabiliti dall'art. 9.
 2. La risposta contiene:
 - a) il nome e l'indirizzo della parte convenuta (trattandosi di società od altro ente: la denominazione, il tipo, la sede ed il legale rappresentante);
 - b) le opportune precisazioni sul tipo di arbitrato, avuto riguardo all'art. 4.2, sulla sede dell'arbitrato e sul numero degli arbitri nonché le determinazioni necessarie, ai sensi dell'art. 12, per la nomina dell'arbitro unico o del tribunale arbitrale; come pure le opportune precisazioni su ogni altro procedimento *ex art.* 1.1.3.
- b-1) l'adesione all'eventuale invito della controparte di cui all'art. 6.2-b), da effettuarsi nel termine di cui all'art. 5;

- segue Art. 7 -

- c) la precisazione se sia richiesta una pronuncia di diritto o – nei casi in cui ciò non sia escluso in base alla disciplina legislativa o regolamentare applicabile – di equità e, nel caso di pronuncia di diritto, l'indicazione delle regole di diritto applicabili al merito, nei limiti in cui tale indicazione può essere liberamente effettuata; inoltre, ove del caso, le opportune precisazioni con riguardo alla lingua dell'arbitrato ai sensi dell'art. 21 ed alle modalità di deliberazione del lodo, tenuto conto della disciplina legislativa o regolamentare applicabile, ove tali indicazioni non siano già contenute nell'accordo compromissorio.
 - d) la formulazione della difesa, unitamente ad ogni documento utile a tal fine;
 - e) l'eventuale domanda riconvenzionale con esposizione dei fatti e precisazione delle pretese relative, unitamente ad ogni documento utile a tal fine;
 - f) l'indicazione delle prove richieste;
 - g) l'elenco dei documenti allegati;
 - h) l'indicazione degli estremi della comunicazione della risposta alla controparte;
 - i) il nome e l'indirizzo del rappresentante nell'arbitrato, precisandone i poteri, e del difensore, se nominato;
 - l) l'elezione di domicilio ai fini del procedimento arbitrale;
 - m) l'accettazione della parte convenuta dell'obbligo di osservare le prescrizioni del Regolamento, ivi compreso quanto previsto dagli artt. 4.3, 9.5, 10 e 11.
3. La parte attrice, entro 30 giorni dalla ricezione della risposta che contenga domanda riconvenzionale, può inviare la propria replica alla riconvenzionale, comunicandola alla Segreteria ed alla controparte, secondo le modalità e nel numero di esemplari stabiliti nell'articolo 9.

Art. 8 - Istanza per provvedimenti d'urgenza

- 1.1 Prima della costituzione del tribunale arbitrale ed in presenza di una domanda per arbitrato A.I.A., la parte che vi abbia interesse può rivolgere istanza al Comitato permanente d'intervento per l'adozione dei provvedimenti d'urgenza previsti dall'art. 19.
 - 1.2 L'istanza debitamente motivata e documentata dev'essere indirizzata alla Segreteria, in quadruplica copia, unitamente agli estremi del versamento dei diritti d'intervento previsti dalla Tariffa dei servizi di arbitrato.
2. Dopo la costituzione del tribunale arbitrale, l'istanza dev'essere indirizzata a ciascuno degli arbitri, con copia alla Segreteria.

Art. 9 - Comunicazione delle memorie e delle note scritte

- 1.1 La domanda di arbitrato, la risposta e la replica, con la documentazione allegata, devono essere inviate alla Segreteria – in tanti esemplari quanti sono gli arbitri, più uno – nonché alla controparte; in caso di indeterminatezza del numero degli arbitri, e sino a quando questa permane, l'invio alla Segreteria – fatte salve successive integrazioni – viene effettuato in duplice esemplare.
- 1.2 Rispetto agli altri procedimenti *ex art.* 1.1.3, la Segreteria provvederà ad informare le parti ed altri interessati circa le modalità da seguire, che la Corte o la Segreteria stessa stabilirà ispirandosi a quelle previste in relazione ai procedimenti d'arbitrato, con particolare riguardo alle disposizioni del presente articolo, tenuto conto della Tariffa dei servizi arbitrali e A.D.R.
2. Se la documentazione dell'una o dell'altra parte appare incompleta o non regolarmente comunicata, la Segreteria invita la parte interessata a provvedere.
3. Dopo la trasmissione del fascicolo all'arbitro, le parti gli inviano direttamente tutte le memorie e note (se più sono gli arbitri, l'invio va fatto direttamente a ciascuno di essi), trasmettendone copia alla controparte nonché alla Segreteria, alla quale l'arbitro fa pervenire copia delle proprie comunicazioni alle parti o ad altri eventuali destinatari.
4. L'invio dell'istanza per provvedimenti d'urgenza è disciplinato dall'art. 8.
5. Le comunicazioni delle parti, anche se rimaste volontariamente assenti dal procedimento, dei loro difensori, della Corte, della Segreteria, dell'arbitro, del conciliatore come pure dei consulenti tecnici e dei periti sono eseguite validamente anche se consegnate contro ricevuta o spedite per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o effettuate con mezzo equipollente, inclusa la spedizione a mezzo di corriere privato, salvi i casi in cui, per disposizione di legge o per volontà delle parti, ne sia richiesta la notificazione a mezzo ufficiale giudiziario. Ai fini del rispetto dei termini previsti nel presente Regolamento vale la data di spedizione, ovvero, ove del caso, la data di consegna all'autorità competente per la notificazione.
6. Tutti coloro che siano incaricati dalla Corte, dalla sua Segreteria, dalle parti o dall'arbitro di intervenire in un procedimento amministrato dall'A.I.A., sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione del seguente tenore: “Il sottoscritto, nell'accettare l'incarico conferitogli o la richiesta rivoltagli, dichiara di aver preso visione del Regolamento di arbitrato A.I.A. e si impegna ad osservare le prescrizioni e formalità, nonché gli obblighi che il Regolamento prevede.”
7. Al di fuori di quanto già previsto nei precedenti commi da 1 a 4 (e dal collegato art. 8), le domande congiunte ad opera delle parti per la nomina di conciliatori, consulenti tecnici e periti, come pure per la convocazione di testimoni nei procedimenti A.I.A., devono essere comunicate alla Segreteria della Corte.

Art. 10 - Termini, loro proroga e conseguenze

- 1.1 I termini stabiliti nel presente Regolamento, ovvero dall'arbitro nel corso del procedimento, possono essere prorogati, secondo le rispettive competenze, dalla Corte o dalla Segreteria o dall'arbitro, d'ufficio o su motivata richiesta della parte o dell'arbitro. Le ordinanze dell'arbitro che implichino o possano implicare una proroga del termine per la pronuncia del lodo, stabilito dal Regolamento o dalla Corte, ovvero dalle parti conformemente all'art. 28.1, dovranno essere sottoposte alla Corte per l'approvazione.

- segue Art. 10 -

1.2 Le conseguenze negative dell'accoglimento totale o parziale dell'eventuale proroga dei termini potranno essere valutate dalla Corte al fine della determinazione delle spese del procedimento.

Art. 11 - Diritti di registrazione e deposito a copertura delle spese di arbitrato

1.1 La parte attrice, contestualmente alla presentazione della domanda di arbitrato, deve versare alla Segreteria i diritti di registrazione, stabiliti nella Tariffa dei servizi arbitrali; tali diritti rimangono definitivamente acquisiti all'A.I.A.

1.2 Successivamente, le parti devono eseguire i versamenti previsti nelle disposizioni che seguono a copertura delle prevedibili spese di arbitrato.

2.1 Le spese di arbitrato comprendono l'onorario e le spese dell'arbitro (incluse le spettanze dell'eventuale segretario), anche relativamente al procedimento di cui all'art. 36, ed i diritti amministrativi, determinati in conformità della Tariffa dei servizi arbitrali, nonché l'onorario e le spese del consulente eventualmente nominato dall'arbitro.

2.2 La determinazione delle spese d'arbitrato compete alla Corte, che vi provvede secondo la procedura di cui agli artt. 31 e 32.

3.1 La Segreteria, tenuto conto delle pretese contenute nella domanda e nell'eventuale domanda riconvenzionale, oltreché nelle eventuali domande connesse che siano riunite nello stesso procedimento arbitrale in base all'art. 16, ed applicando quanto stabilito nell'anzidetta Tariffa, fissa una somma, da richiedere a titolo di deposito, che sia prevedibilmente sufficiente a coprire le spese di arbitrato; successivamente, quando necessario, la Segreteria richiede le appropriate integrazioni.

3.2 La Segreteria, inoltre, può fissare una somma da richiedere a titolo di deposito alla sola parte attrice, ovvero, nell'ipotesi di domande riconvenzionali o connesse ai sensi dell'art. 16, ai rispettivi attori, che sia prevedibilmente sufficiente a coprire le spese di arbitrato sino alla trasmissione dell'atto di missione ai sensi dell'art. 24.1. Tale somma costituisce un anticipo di quanto sarà eventualmente dovuto per il seguito del procedimento, successivamente alla presentazione dell'atto di missione.

3.3 Eccezionalmente, ed anche per tener conto delle spese dell'arbitro, la Segreteria può superare i limiti previsti dalla Tariffa, fermo restando che la determinazione delle spese di arbitrato spetta alla Corte ai sensi degli articoli 31 e 32.

4. Con riferimento al procedimento di cui all'articolo 36, e tenuto conto della stimata complessità di questo e delle altre circostanze pertinenti, la Segreteria richiede, a titolo di deposito, una somma che sia prevedibilmente sufficiente a coprire le relative spese.

5.1 Fatta eccezione per quanto disposto al comma 3.2, la somma del deposito deve essere versata alla Segreteria, in parti uguali, dalla parte attrice e dalla parte convenuta, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta o entro il diverso termine stabilito dalla Segreteria.

- segue Art. 11 -

- 5.2 Ciascuna parte può versare l'intero deposito se la controparte non provvede a quanto di sua spettanza. Se le parti non provvedono al deposito nel termine fissato dalla Segreteria, questa notifica agli interessati la decisione della Corte sull'estinzione del procedimento, ferma restando, anche in deroga alla disciplina legislativa o regolamentare applicabile, l'efficacia dell'accordo compromissorio.
- 6.1 Qualora, in presenza di domanda riconvenzionale o di domande connesse riunite nello stesso procedimento arbitrale ai sensi dell'art. 16, non si provveda all'integrale versamento di quanto richiesto ai sensi del precedente comma 3, ciascuna parte può versare l'intero deposito corrispondente alla propria domanda, nell'ammontare e nei tempi fissati dalla Segreteria, rispettivamente per la domanda principale e per quella riconvenzionale ovvero per le domande connesse.
- 6.2 L'A.I.A. dà corso all'arbitrato solo relativamente alla domanda, principale o riconvenzionale, ovvero alle domande connesse riunite nello stesso procedimento arbitrale, rispetto alle quali sia stato versato il corrispondente deposito. La domanda, rispetto alla quale, nonostante formale intimazione della Segreteria, non sia stato effettuato l'intero deposito, si considera ritirata, ferma restando l'efficacia dell'accordo compromissorio, anche in deroga alla disciplina legislativa o regolamentare applicabile; la somma parziale eventualmente versata viene restituita, dedotte le spese.
7. Qualora l'arbitro nomini un consulente tecnico, l'attività dello stesso non potrà aver inizio sino a che le parti, od una di esse, non abbiano effettuato il deposito richiesto dalla Segreteria nell'ammontare prevedibilmente sufficiente a coprire l'onorario e le spese del consulente. Successivamente, quando necessario, la Segreteria richiede le appropriate integrazioni.
8. I versamenti debbono essere effettuati secondo le modalità stabilite nella Tariffa dei servizi arbitrali o altrimenti indicate dalla Segreteria, dandone comunicazione senza indugio alla Segreteria.
9. Rispetto agli altri procedimenti *ex art. 1.1.3*, la Segreteria provvederà ad informare le parti ed altri interessati circa le modalità da seguire, che la Corte o la Segreteria stessa stabilirà ispirandosi a quelle previste in relazione ai procedimenti d'arbitrato, con particolare riguardo alle disposizioni dell'art. 9, tenuto conto della Tariffa dei servizi arbitrali e A.D.R.

Art. 12 - Nomina dell'arbitro – designazione e conferma. Obblighi dell'arbitro

1. Le controversie possono essere risolte da un arbitro unico o da tre arbitri, salvo diverso accordo tra le parti o diversa determinazione della Corte.
2. Qualora le parti abbiano convenuto che la controversia sia risolta da un arbitro unico, esse possono designarlo di comune accordo, dandone comunicazione alla Segreteria entro il termine previsto per la risposta alla domanda di arbitrato; in difetto, l'arbitro è nominato dalla Corte. L'arbitro o gli arbitri designati dalle parti direttamente, o dagli arbitri incaricati dalle parti di designare congiuntamente il terzo arbitro con funzione di Presidente del tribunale arbitrale, sono segnalati dalla Segreteria alla Corte per la conferma.

- segue Art. 12 -

- 3.1 Qualora le parti abbiano convenuto che la controversia sia risolta da tre arbitri, ciascuna parte, rispettivamente nella domanda di arbitrato ed entro il termine per la risposta, designa un arbitro. Se una delle parti non provvede, la nomina è fatta dalla Corte. Il terzo arbitro, che assume la presidenza del tribunale arbitrale, è nominato dalla Corte, a meno che le parti abbiano pattuito che siano le parti stesse ovvero gli arbitri da esse designati a dover scegliere il terzo arbitro, entro un termine prestabilito; ove l'indicazione di tale termine manchi, esso viene fissato dalla Corte: se alla scadenza del termine fissato dalle parti o dalla Corte, le parti, ovvero gli arbitri da esse designati, non hanno proceduto alla nomina, il terzo arbitro è nominato dalla Corte, ove non sia stabilito dalla disciplina legislativa o regolamentare applicabile che in tale caso la nomina sia deferita ad altra istanza.
- 3.2 Ove ciò sia previsto dalla disciplina legislativa o regolamentare applicabile ovvero, nei limiti in cui questa lo consente, dalle parti, la designazione di tutti gli arbitri potrà essere effettuata da un soggetto terzo, espressamente designato dalle parti. Qualora le parti non raggiungano un accordo sulla designazione del terzo entro il termine che sarà fissato dalla Corte, ovvero questo non provveda entro il termine da questa fissato, la nomina sarà effettuata dalla Corte. Le parti, ove la disciplina legislativa o regolamentare applicabile non preveda diversamente, possono designare direttamente la Corte come soggetto terzo incaricato della nomina degli arbitri.
- 3.3 Qualora la controversia intercorra tra soci A.I.A. e soggetti terzi non soci, la Corte, nel notificare la nomina degli arbitri alle parti, deve, nello stesso atto, dichiarare ai terzi non soci l'appartenenza all'A.I.A. delle altre parti quali soci. La parte cui tale notificazione è effettuata, nonostante ogni patto contrario e ferma restando l'efficacia dell'accordo compromissorio, potrà senz'altro opporsi alla nomina così effettuata, ricorrendo, nel termine di trenta giorni dalla detta notifica, al procedimento per la nomina degli arbitri previsto dalla disciplina legislativa o regolamentare applicabile.
4. Qualora, entro il termine previsto per la risposta alla domanda di arbitrato, le parti non abbiano manifestato una volontà concorde circa il numero degli arbitri, la Corte nomina un arbitro unico salvo che, tenuto conto delle particolarità della controversia, non ritenga opportuna la costituzione di un tribunale; in quest'ultimo caso, le due parti designano ciascuna un arbitro e di comune accordo designano il terzo arbitro con funzioni di Presidente entro il termine fissato dalla Corte, la quale provvede alla nomina del terzo arbitro con funzioni di Presidente e dell'arbitro non designato entro detto termine, salvo che ricorra l'ipotesi contemplata dal comma 3.3 del presente articolo.
5. Quando le parti siano più di due ovvero nel caso di un numero di arbitri superiore a tre, la Corte – ove manchino o siano inidonee le pattuizioni delle parti sulla costituzione del tribunale arbitrale o quando le parti non riescano a costituire il tribunale arbitrale entro il termine previsto per la risposta alla domanda di arbitrato – stabilisce, per quanto occorra, il numero e le modalità di nomina degli arbitri e può provvedere direttamente alla loro nomina. Egualmente la Corte provvede, ai fini della nomina dell'arbitro ulteriore, ove quelli indicati dalle parti – in difformità dalla disciplina legislativa o regolamentare applicabile – risultino in numero pari.
6. Qualora venga instaurato un nuovo procedimento a seguito dell'annullamento del lodo, gli arbitri vengono nominati con le modalità sopra previste, salva la facoltà della Corte, in presenza di circostanze particolari, di stabilire modalità diverse come pure di procedere essa stessa alla nomina di uno o più arbitri.
7. Le comunicazioni relative alla designazione ed alla nomina devono contenere il nome e l'indirizzo dell'arbitro.

- segue Art. 12 -

8. Con l'accettazione della nomina, l'arbitro assume gli obblighi indicati, in particolare, nell'art. 14.2 ed esercita i poteri che gli sono attribuiti dalle disposizioni del presente Regolamento.
9. Rispetto agli altri procedimenti *ex art.* 1.1.3, la Segreteria provvederà ad informare le parti ed altri interessati circa le modalità da seguire, che la Corte o la Segreteria stessa stabilirà ispirandosi a quelle previste in relazione ai procedimenti d'arbitrato, con particolare riguardo alle disposizioni dell'art. 9.6, tenuto conto della Tariffa dei servizi arbitrali e A.D.R.

Art. 13 - Nazionalità dell'arbitro

Possono essere nominati arbitri sia i cittadini italiani sia gli stranieri.

Art. 14 - Accettazione ed indipendenza dell'arbitro

1. L'arbitro designato dalle parti, dagli altri arbitri, o nominato dalla Corte, ovvero da altro soggetto terzo nei casi in cui ciò sia previsto dalla legge o dalla volontà delle parti, deve sollecitamente far pervenire alla Corte la propria accettazione, dichiarando, oltre a quanto previsto dall'art. 37, la propria indipendenza e comunque le eventuali circostanze che possano influire sulla sua indipendenza nell'assolvimento dell'incarico; la Segreteria dà comunicazione alle parti ed agli altri arbitri dell'avvenuta accettazione e delle dichiarazioni eventualmente rese dall'arbitro nell'esprimere la propria accettazione, con la richiesta di commenti al riguardo.
2. Accettando l'incarico, l'arbitro assume l'obbligo di esercitarlo con indipendenza e imparzialità, come pure di conformarsi alle norme inderogabili della legge regolatrice della procedura – anche per quanto attiene alla forma ed alla comunicazione del lodo – nonché al presente Regolamento, oltreché alle norme inderogabili che regolino eventuali questioni non compromettibili di cui debba conoscere incidentalmente, nei limiti consentiti dalla disciplina processuale applicabile.

Art. 15 - Ricusazione e sostituzione dell'arbitro

- 1.1 Ciascuna parte può ricusare l'arbitro entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 14 ovvero dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione.
- 1.2 La richiesta di ricusazione dell'arbitro deve essere motivata; su di essa decide la Corte, senza obbligo di darne motivazione, sentito l'arbitro ricusato e tenendo conto – fra l'altro – dei requisiti di indipendenza ed imparzialità che devono contraddistinguere la funzione dell'arbitro. La proposizione dell'istanza di ricusazione non sospende il procedimento arbitrale, salvo diversa determinazione degli arbitri, sentite le parti. Tuttavia, se l'istanza è accolta, l'attività compiuta dall'arbitro ricusato o con il suo concorso è inefficace e andrà rinnovata ai sensi del comma 4.
2. Se un arbitro viene a mancare, si provvede alla sua sostituzione con le modalità previste per la nomina. Se un arbitro rinuncia al proprio incarico ovvero se la Corte, dopo averlo sentito, accerta che egli non è in grado di adempiere le proprie funzioni o non le adempie correttamente ovvero accerta che sussistono eventuali altri gravi motivi di incompatibilità o di inidoneità a svolgere le funzioni di arbitro o, infine, accoglie l'istanza di ricusazione, l'arbitro viene sostituito

- segue Art. 15 -

su decisione e secondo le modalità stabilite dalla Corte, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 12, delle eventuali previsioni della disciplina legislativa e regolamentare applicabile nonché delle disposizioni delle parti al riguardo. E' salva in ogni caso la facoltà della Corte, a propria discrezione, di provvedere direttamente alla nomina del sostituto.

3. La Corte può decidere di non liquidare alcun compenso all'arbitro che ha rinunciato all'incarico senza un valido motivo o che non ha adempiuto correttamente le proprie funzioni.
4. Spetta al tribunale arbitrale, una volta ricostituito, decidere circa il rinnovo di precedenti atti del procedimento.

Art. 16 - Controversie connesse

Qualora l'A.I.A. sia richiesta di intervenire rispetto a controversie tra loro connesse, la Corte – considerate le caratteristiche delle controversie e tenuto conto della disciplina legislativa e regolamentare applicabile – può stabilire che i relativi procedimenti siano affidati al medesimo tribunale arbitrale da essa stessa nominato ovvero, ove le domande non siano già pendenti innanzi ai medesimi arbitri – su accordo tra le parti intervenuto prima della costituzione del tribunale arbitrale – può autorizzare la riunione dei procedimenti affinché le controversie siano decise con un unico lodo.

Art. 17 - Trasmissione del fascicolo all'arbitro

1. La Segreteria forma il fascicolo completo di tutta la documentazione pervenuta dalle parti e – ricevuto il versamento del deposito in conformità dell'art. 11 – trasmette il fascicolo all'arbitro, dandone comunicazione alle parti.
2. Se, prima della trasmissione del fascicolo all'arbitro, la domanda di arbitrato viene ritirata con contestuale comunicazione alla Segreteria ed alla controparte, il procedimento è considerato estinto salvo che la controparte intenda proseguirlo e ne dia comunicazione alla Segreteria ed all'altra parte entro 15 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione concernente il ritiro della domanda assumendo, ove il deposito non sia già stato integralmente versato, l'impegno a provvedere alla copertura del deposito dovuto, come da richiesta della Segreteria.

Art. 18 - Misure cautelari

La parte che, prima dell'inizio del procedimento arbitrale o nel corso di esso, ottenga dall'autorità giudiziaria un provvedimento cautelare, deve darne sollecita notizia alla Segreteria, la quale ne informa prontamente l'arbitro e, ove del caso, l'altra parte.

Art. 19 - Provvedimenti d'urgenza

- 1.1 Salvo che le parti abbiano convenuto diversamente, e nei limiti derivanti dalla disciplina legislativa e regolamentare applicabile, l'arbitro può, su istanza dell'interessato, adottare provvedimenti d'urgenza su materie che rientrano nella disponibilità delle parti e in ogni altra materia in cui ciò sia consentito dalla disciplina legislativa e regolamentare applicabile, eventualmente imponendo una cauzione alla parte istante e determinando una penale per il caso di inottemperanza informandone la Segreteria e sottoponendo alla Corte, per le sue determinazioni, gli eventuali provvedimenti sugli esiti della cauzione e sulle sanzioni da imporre all'inottemperante.

- segue Art. 19 -

- 1.2 Il provvedimento è dato con ordinanza modificabile o revocabile in corso di giudizio e, se non contiene un termine più breve, ha efficacia fino alla pronuncia del lodo.
2. In sede di pronuncia del lodo, l'arbitro, tenendo conto del comportamento tenuto dalle parti in relazione ai provvedimenti d'urgenza, dispone in ordine alla cauzione ed alla penale.
3. Se il tribunale arbitrale non è stato ancora costituito, i provvedimenti di cui sopra possono essere adottati dal Comitato permanente di intervento e possono essere in ogni momento modificati o revocati dallo stesso Comitato e, dopo la costituzione del detto tribunale, da quest'ultimo.

Art. 20 - Sede dell'arbitrato

La sede dell'arbitrato è stabilita dalla Corte, in difetto di scelta effettuata d'accordo tra le parti, tenuto conto delle indicazioni da queste formulate in ordine al tipo di arbitrato ai sensi dell'art. 4.2 e della disciplina legislativa e regolamentare applicabile. La sede è comunicata alla Segreteria entro il termine fissato per la risposta alla domanda di arbitrato. Singoli atti del procedimento possono svolgersi altrove, qualora l'arbitro lo ritenga opportuno.

Art. 21 - Lingua dell'arbitrato

1. Salvo diversa pattuizione tra le parti, la domanda, la risposta alla stessa e la replica all'eventuale domanda riconvenzionale vanno fatte nella lingua del contratto.
2. In difetto di accordo tra le parti entro il termine fissato per la risposta alla domanda di arbitrato, l'arbitro stabilisce la lingua dell'arbitrato, tenendo conto delle circostanze ed in particolare della lingua utilizzata nel contratto, in relazione al quale è sorta la controversia, e nella corrispondenza tra le parti.
3. L'arbitro può autorizzare e richiedere traduzioni od interpretazioni, a cura e spese della parte che ne ha dato motivo.

Art. 22 - Norme applicabili al merito

- 1.1 L'arbitro decide secondo diritto salvo che le parti abbiano concordemente pattuito ch'egli decida secondo equità, nei casi in cui tale scelta non è esclusa in base alla disciplina legislativa e regolamentare applicabile.
- 1.2 Qualora l'arbitro debba decidere secondo diritto, e le parti non abbiano scelto le norme applicabili al merito della controversia – nei limiti in cui tale scelta può essere liberamente effettuata – l'arbitro, sentite se del caso le parti, applica la legge con la quale il rapporto è più strettamente collegato.
2. In tutti i casi, l'arbitro tiene conto delle pattuizioni contrattuali e degli usi attinenti alla materia della controversia.

Art. 23 - Atto di missione dell'arbitro

Prima di dare inizio all'istruzione, l'arbitro – sulla base della documentazione presentata ed eventualmente sentite le parti anche per corrispondenza – redige, tenuto conto delle precisazioni contenute nell'art. 24, un atto scritto contenente:

- segue Art. 23 -

- a) il nome e l'indirizzo delle parti, dei loro rappresentanti e difensori;
- b) l'indirizzo al quale vanno fatte le comunicazioni alle parti in corso di arbitrato;
- c) il nome e l'indirizzo dell'arbitro;
- d) l'esposizione dei fatti relativi alla controversia e l'indicazione delle pretese delle parti;
- e) l'individuazione delle questioni da risolvere, sempre che l'arbitro lo ritenga opportuno;
- f) l'indicazione della sede, conformemente all'art. 20 e, ove del caso, della lingua dell'arbitrato;
- g) precisazioni sul tipo di arbitrato (rituale o irrituale) e sui criteri per la pronuncia (diritto od equità) e, nel caso di pronuncia secondo diritto, sulle norme applicabili al merito della controversia;
- h) precisazioni sulle regole da seguire nel procedimento, anche relativamente alle modalità previste dagli artt. 26.5 e 30.2;
- i) l'arbitro predispone, inoltre, il calendario delle attività processuali essenziali che dovranno essere svolte. Tale calendario, riportato in un atto separato allegato all'atto di missione, potrà essere modificato dall'arbitro, qualora vengano disposte, su richiesta di parte o d'ufficio, ulteriori attività istruttorie.

Art. 24 - Esame da parte della Corte del progetto di atto di missione dell'arbitro

1. L'arbitro deve trasmettere il progetto di atto di missione – e il calendario delle attività processuali essenziali da svolgersi – alla Corte entro 45 giorni dalla data in cui il fascicolo gli è pervenuto dalla Segreteria. La Segreteria può prorogare questo termine su motivata richiesta dell'arbitro o d'ufficio.
2. La Corte, entro 15 giorni dal ricevimento del progetto, salvo il diverso termine che potrà rendersi necessario per l'esame di progetti di atto di missione notevolmente complessi di cui verrà data notizia all'arbitro dalla Segreteria, subito dopo il ricevimento da parte della Corte del progetto stesso, può comunicare all'arbitro propri rilievi o suggerimenti relativamente al suo contenuto.
3. L'atto di missione, eventualmente modificato per tener conto dei rilievi o suggerimenti di cui al comma 2, viene sottoscritto dall'arbitro ed è trasmesso senza indugio alle parti ed alla Corte; qualora più siano gli arbitri, l'atto può essere formato per corrispondenza e può essere sottoscritto dal solo Presidente per conto del tribunale.

Art. 25 - Regole di procedura

1. L'arbitro è libero di regolare lo svolgimento del procedimento nel modo che egli reputa più opportuno, rispettando le determinazioni assunte al riguardo dalle parti e portate a sua conoscenza dalla Segreteria prima dell'accettazione dell'incarico, il principio del contraddittorio, nonché le disposizioni del presente Regolamento.

- segue Art. 25 -

2. Qualora le parti abbiano convenuto che la controversia sia risolta da più arbitri, e non si raggiunga la maggioranza, lo svolgimento del procedimento è regolato dal Presidente.
3. L'arbitro, col consenso delle parti, può farsi assistere da un segretario.

Art. 26 - Istruzione della controversia

1. L'arbitro istruisce la controversia nei tempi più brevi, secondo il calendario indicato all'art. 23-i).
- 2.1 L'arbitro, d'ufficio od anche su richiesta di parte, può fissare una o più udienze per ascoltare le parti ed i testimoni ed acquisire ogni altro elemento istruttorio. L'arbitro può anche assumere la deposizione dei testimoni presso la loro abitazione o il loro ufficio, ovvero assumere la deposizione richiedendo ai testimoni di rispondere per iscritto a quesiti, entro il termine che egli stesso potrà fissare. Il testimone dovrà dichiarare di avere redatto personalmente il testo della risposta. In ogni caso l'arbitro può valutare liberamente la deposizione scritta.
- 2.2 Qualora più siano gli arbitri, l'assunzione dei mezzi di prova può essere delegata, dal tribunale, ad uno di essi.
- 3.1 L'arbitro ha facoltà di nominare consulenti, di chiedere informazioni a pubbliche autorità e di rivolgersi all'autorità giudiziaria per gli ausili ammessi dalla legge, anche al fine di fare ordinare la comparizione dei testimoni innanzi a sé; egli può procedere all'assunzione di mezzi di prova d'ufficio o su richiesta di parte, assicurando il rispetto del principio del contraddittorio.
- 3.2 Nell'ipotesi in cui la comparizione dei testimoni ovvero l'assunzione di altro mezzo di prova sia disposta con ordinanza dell'autorità giudiziaria, il termine per la pronuncia del lodo è sospeso dalla data dell'ordinanza alla data dell'udienza fissata per l'assunzione.
4. Chiusa l'istruttoria, l'arbitro può invitare le parti a presentare ulteriori memorie scritte ed indire un'udienza per la discussione orale.
5. L'arbitro può, omessa ogni udienza, statuire in base ai soli documenti, se le parti, anche nel corso del procedimento, concordemente lo domandano o vi consentono in forma scritta, salva sempre la loro facoltà di presentare memorie nei modi e nei termini stabiliti dall'arbitro.

Art. 27 - Udienza

1. L'udienza deve essere indetta dall'arbitro con congruo preavviso.
2. Le parti possono comparire di persona, o a mezzo di rappresentanti muniti dei necessari poteri, e farsi assistere da difensori e consulenti, accreditati dalla parte interessata.
3. Se una delle parti, sebbene regolarmente convocata, non si presenta senza dare valida giustificazione, l'arbitro, dopo aver constatato che la convocazione è stata regolarmente comunicata, ha il potere di procedere allo svolgimento dell'udienza.

Art. 28 - Termine per pronunciare il lodo

1. Salvo diversa determinazione della Corte o delle parti, le quali, in caso di domanda congiunta d'arbitrato, possono concordemente indicare un termine a decorrere dalla nomina dell'arbitro entro il quale il lodo deve essere pronunciato, l'arbitro deve pronunciare il lodo entro duecentoquaranta giorni dalla data in cui il fascicolo gli è pervenuto dalla Segreteria.
2. Il termine per pronunciare il lodo può essere prorogato dalla Corte su domanda motivata dell'arbitro o di una delle parti oppure d'ufficio. Eventuali ordinanze dell'arbitro che implichino o possano implicare o indicare una proroga del termine per la pronuncia del lodo dovranno essere sottoposte alla Corte per l'approvazione e per le eventuali conseguenti determinazioni della stessa.
3. Dopo la scadenza del termine, l'arbitro rimane investito delle proprie funzioni agli effetti di quanto stabilito nell'art. 36.

Art. 29 - Accordo delle parti sulla composizione della controversia

1. Le parti, qualora – prima della trasmissione del fascicolo all'arbitro – si accordino per comporre la controversia, ne danno comunicazione scritta alla Corte, chiedendo che sia posto termine al procedimento.
2. Le parti, qualora dopo la trasmissione del fascicolo all'arbitro si accordino per comporre la controversia, ne danno comunicazione scritta all'arbitro – informandone la Segreteria – dichiarando di esonerarlo dall'obbligo di pronunciare il lodo; l'arbitro ne prende atto e ne informa per iscritto la Corte, alla quale compete di dichiarare l'estinzione del procedimento nonché di prendere le determinazioni di cui all'art. 31.
3. Le parti possono chiedere per iscritto all'arbitro di emettere il lodo sulla base delle concordi richieste da esse formulate; l'arbitro può redigere il progetto di lodo sulla base delle richieste stesse e sottoporlo alla Corte, in conformità dell'art. 31.
4. In caso di composizione di controversie che formano oggetto di procedimenti *ex art.* 1.1.3, la Segreteria provvede ad informare le parti ed altri interessati circa le modalità da seguire, che la Corte o la Segreteria stessa stabilirà ispirandosi a quelle previste nei primi tre commi del presente articolo, in quanto compatibili.

Art. 30 - Lodo parziale e definitivo – modalità di deliberazione

1. Il lodo è deliberato a maggioranza di voti con la partecipazione di tutti gli arbitri, anche in conferenza videotelefonica. Ciascun arbitro può chiedere che il lodo, o una parte di esso, sia deliberato dagli arbitri riuniti in conferenza personale. Se non si forma una maggioranza, il Presidente del tribunale arbitrale decide da solo, purché la disciplina legislativa e regolamentare applicabile lo consenta.
2. Se le parti concordemente, anche durante lo svolgimento del procedimento, non hanno disposto diversamente, gli arbitri possono deliberare per corrispondenza.
3. Anche in caso di arbitrato irrituale il lodo deve essere sommariamente motivato a meno che le parti, d'accordo, non abbiano stabilito diversamente.

- segue Art. 30 -

4. Gli arbitri pronunciano anche sulle spese di arbitrato e di difesa e, ove non ritengano di compensarle totalmente, stabiliscono in quale proporzione gravano sulle parti e le liquidano in conformità delle determinazioni adottate al riguardo dalla Corte, secondo l'art. 31.
5. Sia il lodo parziale sia il lodo definitivo sono inappellabili e, con l'accettazione del presente Regolamento, le parti rinunciano a tutti i mezzi di ricorso ed impugnazione cui possono rinunciare.

Art. 31 - Trasmissione alla Corte del progetto di lodo per la determinazione dell'onorario e delle spese dell'arbitro, del CTU e di altre spese d'arbitrato

1. Almeno 20 giorni prima della scadenza del termine per la pronuncia del lodo, l'arbitro trasmette alla Corte il proprio progetto di lodo finale – corredato dei requisiti necessari – nonché ogni altro utile elemento per le determinazioni della Corte sulla liquidazione delle spese.
2. La Corte – tenuto conto della Tariffa dei servizi arbitrali e, in particolare, delle eventuali tariffe che per disposizione di legge si debbano applicare in relazione agli arbitrati riguardanti determinate materie, e di ogni altro elemento utile – determina l'onorario e le spese dell'arbitro (incluse le spettanze dell'eventuale segretario) ed i diritti amministrativi come pure l'onorario e le spese del consulente nominato dall'arbitro nonché, ove del caso, le spese legali ragionevolmente sostenute dalle parti per la propria difesa.
3. Le determinazioni della Corte sono vincolanti per tutti gli interessati.
4. La Segreteria si assicura che le somme previamente depositate dalle parti siano sufficienti a coprire le spese di arbitrato e, in caso contrario, chiede alle parti le necessarie integrazioni.
5. Sintantoché le parti, od una di esse, non abbiano provveduto al totale versamento all'A.I.A. delle somme richieste, la Corte può sospendere la restituzione del progetto di lodo all'arbitro.

Art. 32 - Spese di arbitrato; loro determinazione in caso di anticipata estinzione del procedimento

1. Qualora la chiusura del procedimento abbia luogo per qualsiasi causa prima della pronuncia del lodo, la determinazione e la ripartizione fra le parti delle spese d'arbitrato di cui all'art. 31.2 sono fatte dalla Corte, tenuto conto degli elementi e delle proposte formulate dall'arbitro e dalla Segreteria.
2. Le anzidette determinazioni sono vincolanti per le parti e per l'arbitro.

Art. 33 - Responsabilità delle parti e funzione dell'A.I.A. in materia di spese di arbitrato

1. Le spese di arbitrato sono dovute in solido dalle parti.
2. L'A.I.A. – per quanto riguarda pagamenti da essa effettuati agli arbitri, ai conciliatori, arbitratori e consulenti tecnici, come pure all'eventuale segretario di cui questi dovessero servirsi – svolge funzioni di mera tesoreria ed opera in nome e per conto delle parti.

Art. 34 - Redazione e comunicazione del lodo

1. L'arbitro, ricevuto in restituzione il progetto di lodo, lo completa con la liquidazione delle spese in conformità delle determinazioni della Corte, lo redige in tanti originali quante sono le parti più uno e lo sottoscrive. Le sottoscrizioni dei componenti del tribunale possono avvenire in date e in luoghi diversi – ed anche in paesi diversi da quello della sede dell'arbitrato purché la disciplina legislativa e regolamentare applicabile lo consenta – e devono essere accompagnate dall'indicazione del luogo e della data in cui sono apposte.
2. Qualora il lodo sia sottoscritto solo dalla maggioranza degli arbitri deve esser dato atto che esso è stato deliberato con la partecipazione di tutti gli arbitri e, ove sia stato richiesto da uno o più arbitri, in conferenza personale di tutti, anche videotelefonica, ovvero, ai sensi dell'art. 30.2, per corrispondenza, e deve esser dichiarato che la minoranza non ha voluto o non ha potuto sottoscriverlo. Nel caso in cui il lodo sia emesso dal solo Presidente ai sensi dell'art. 30.1, ultima parte, deve essere dato atto che esso è stato deliberato con la partecipazione di tutti gli arbitri e, ove sia stato richiesto dalle parti, in conferenza personale di tutti, anche videotelefonica, ovvero, ai sensi dell'art. 30.2, per corrispondenza, dando altresì atto, ove del caso, dell'impossibilità di formare una maggioranza.
3. Il lodo, in originale, deve essere consegnato dall'arbitro a ciascuna parte entro dieci giorni dalla (ultima) sottoscrizione, contro ricevuta o anche mediante spedizione per raccomandata con ricevuta di ritorno; la ricevuta va inviata alla Segreteria non appena possibile. L'arbitro deve, senza indugio, depositare un originale del lodo presso la Segreteria, oltreché presso le sedi in cui ciò sia previsto dalla legge in relazione ai lodi emessi in determinate materie.

Art. 35 - Custodia degli atti processuali

1. Esaurito il procedimento – e fatte salve le esigenze determinate dall'applicazione dell'art. 36 – l'arbitro trasmette il fascicolo alla Segreteria.
2. La Segreteria, su richiesta delle parti, da effettuarsi entro tre mesi dal ricevimento del lodo, provvede a restituire alle stesse gli atti depositati da ciascuna di esse nel corso del procedimento e che le siano stati restituiti dall'arbitro.
3. Il fascicolo d'ufficio resta in custodia presso la Segreteria per cinque anni.

Art. 36 - Correzione ed integrazione del lodo

1. Entro due mesi dalla comunicazione del lodo alle parti, e comunque prima che il lodo abbia avuto esecuzione, la Corte, d'ufficio o su richiesta di parte o dell'arbitro, può incaricare l'arbitro di avviare un procedimento per rimediare ad eventuali omissioni ovvero errori materiali o di calcolo, di cui il lodo appaia affetto.
2. L'arbitro, sempre nel rispetto del principio del contraddittorio, procede sollecitamente all'esame della richiesta di correzione, eventualmente svolgendo l'attività istruttoria ritenuta necessaria.
3. Se ritiene di accoglierla, anche parzialmente, invita le parti e la Segreteria a restituirgli senza indugio il testo originale del lodo e trasmette, al più presto, entro il termine fissato dalla Corte, il progetto della decisione di correzione alla Corte ai fini della determinazione delle spese.

- segue Art. 36 -

4. Ricevuti tutti gli esemplari, l'arbitro effettua la integrazione o correzione mediante scritturazione, in calce, di una postilla sottoscritta e datata, con l'indicazione del luogo in cui è stata deliberata, e provvede alla comunicazione del lodo corretto alle parti ed alla Segreteria; ove non riesca a raccogliere tutti gli originali, l'arbitro redige nuovamente il lodo con l'integrazione o correzione decisa, precisando che il lodo integrato o corretto sostituisce quello precedentemente emesso, e dà sollecita comunicazione alle parti ed alla Segreteria del lodo integrato e corretto, nelle forme dell'art. 34.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 30 e 34.

Art. 37 - Obbligo di osservanza e di riservatezza

Accettando l'incarico, l'arbitro, l'arbitratore, il perito ed il conciliatore assumono l'obbligo di osservare il presente Regolamento e si impegnano alla riservatezza per quanto riguarda lo svolgimento e l'esito del procedimento, sottoscrivendo una dichiarazione, quale prevista dall'art. 9.6. Gli stessi obblighi assumono le parti, i difensori, i consulenti tecnici d'ufficio e di parte, i testimoni, coloro che intervengono nel procedimento quali ausiliari e quanti altri siano richiesti ed ammessi a partecipare ai procedimenti amministrati dall'A.I.A., informati di tale obbligo all'atto della nomina o dell'ammissione.

Art. 38 - Regola generale

In ogni caso non previsto dal Regolamento, la Corte e l'arbitro procedono ispirandosi al Regolamento stesso.

Art. 39 - Entrata in vigore e modificazione del Regolamento di arbitrato e della Tariffa dei servizi arbitrati e A.D.R.

- 1.1 Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.
- 1.2 Gli arbitrati in corso a tale data restano soggetti alle norme precedentemente in vigore, salvo diverso accordo delle parti e dell'arbitro o decisione dell'arbitro sentite le parti; in caso di disaccordo, decide la Corte.
- 1.3 L'A.I.A. è libera di modificare il Regolamento, fermo restando quanto stabilito nel comma 1.2, del presente articolo.
- 2.1 La nuova Tariffa dei servizi arbitrati e A.D.R. entra in vigore il 1° gennaio 2008 e si applica ai procedimenti iniziati a partire da tale data.
- 2.2 L'A.I.A. è libera di modificare la Tariffa dei servizi arbitrati e A.D.R.; le modifiche entrano in vigore, per i procedimenti in corso, 30 giorni dopo che ne sia stata data notizia, in forme appropriate, compreso l'inserimento dell'informazione nel sito dell'A.I.A.
- 3.1 Il procedimento arbitrale deve considerarsi instaurato, conformemente all'art. 6.1, alla data in cui la domanda d'arbitrato è notificata, anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, alla controparte. Nel caso in cui la medesima domanda sia rivolta contro una pluralità di parti, rileva il momento in cui essa sia notificata a tutte le parti. Qualora di una parte manchi l'indirizzo bisognerà provvedere con appropriate forme da stabilire caso per caso.

- segue Art. 39 -

3.2 I procedimenti *ex art.* 1.1.3, devono considerarsi instaurati alla data in cui l'atto con cui una parte ne richiede l'instaurazione è comunicato alla controparte. A tal fine, si osservano, in quanto compatibili, le modalità sopra previste in relazione ai procedimenti arbitrali.

Regolamento d'Arbitrato A.I.A. 2008